Statuto

COLLEGIO DEI CONSULTORI

Art. 1 - Costituzione
È costituito nella diocesi di Alba il Collegio dei Consultori, per i compiti previsti da can. 502 del Codice di diritto canonico.

Art. 2 - Composizione
Fra i membri del Consiglio Presbiterale il Vescovo nomina liberamente alcuni presbiteri, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, che vengono a costituire il Collegio dei Consultori (cfr can. 502 § 1 del C.I.C.).

Art. 3 - Incompatibilità
Dal momento che il Consiglio diocesano per gli affari economici e il Collegio dei Consultori sono spesso chiamati a esprimersi sulle medesime pratiche, non è conveniente che una persona sia membro di ambedue gli organismi, ad eccezione del Vicario Generale (cfr CEI - IMA 2005, 26).

Art. 4 - Presidenza
§ 1. Sede plena: il Collegio dei Consultori è presieduto dal Vescovo diocesano.
§ 2. Sede impedita o vacante: da chi regge interinalmente la diocesi.
§ 3. Nel caso in cui nessuno sia designato a tale ufficio, il Collegio è presieduto dal consultore più anziano: in caso di più ordinati lo stesso giorno, prevale l'età.

Art. 5 - Parere e consenso
§ 1. È prescritto il consenso del Collegio dei Consultori, perché il Vescovo possa compiere determinati atti di amministrazione e di alienazione (cfr can. 1277 e 1292 § 1 del C.I.C.);
§ 2. È previsto il parere o consiglio del Collegio dei Consultori:
- per tutti gli atti di amministrazione di maggior rilievo (cfr can. 1277 del C.I.C.);
- per la nomina dell'economo diocesano e la sua rimozione (cfr can. 494 del C.I.C.);
- Sede impedita:
- per l'eventuale elezione del sacerdote che assume il governo della diocesi (cfr can. 413 § 2 del C.I.C.);
- Sede vacante:
- l'eventuale obbligo d'informare la Santa Sede della morte del Vescovo (cfr can. 422 del C.I.C.);
- l'eventuale governo della diocesi fino alla nomina dell'amministratore diocesano, con potestà di Vicario generale, da esercitarsi collegialmente (cfr can. 419 e 426 del C.I.C.);
- l'elezione dell'amministratore diocesano (cfr can. 421 § 1 del C.I.C.).

Art. 6 - Durata
Il Collegio dei Consultori dura in carica cinque anni, tuttavia al termine del quinquennio continua ad esercitare le sue funzioni finché il Vescovo non abbia proceduto alla costituzione del nuovo Collegio.

Art. 7
Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al Codice di diritto canonico.

Alba, palazzo vescovile, 30 luglio 2021

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Sac. Sergio Montoya Martin Del Campo